

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 12/01/2019

**Spett.le Cliente**

**Studio Tributario - Commerciale**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)

**Oggetto**

**Contribuzione *Enasarco* dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio: nel 2019 è cambiata l'aliquota contributiva (salita dal 16% al 16,50%) e quindi la % da indicare in fattura a titolo di ritenuta previdenziale (salita dall'8% all'8,25%)**

**Promemoria sulle *novità, decorrenti dal 2017, in materia di ritenute d'acconto subite dagli agenti e sul nuovo regime contabile "per cassa" delle ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata***



*Fabrizio Masciotti*

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono di regola soggetti ad una doppia contribuzione ed in particolare:

- ❖ alla contribuzione INPS IVS Commercianti (dovuta dai titolari della ditta individuale e dai soci lavoratori di società di persone), dovuta sul reddito d'impresa prodotto nell'anno e
- ❖ alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

Nella presente circolare ci soffermiamo sugli aspetti che riguardano la contribuzione Enasarco e le relative novità decorrenti dal 2019.

I contributi ENASARCO, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate (ossia sulle provvigioni maturate). Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluenza il momento di pagamento. *Sarebbe quindi opportuno, ai fini del corretto calcolo e versamento dei contributi Enasarco maturati, che la fattura venga emessa dall'agente/rappresentante di commercio entro il mese successivo al trimestre di riferimento.*

Qualora l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti **illimitatamente responsabili**, il contributo:

- è dovuto per ciascuno di essi;
- è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo hanno effetto **dal trimestre successivo** a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l'attività:

- in forma di **ditta individuale** ovvero di **società di persone** (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto **di un minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale annuo**;
- di **società di capitali** (spa / srl) **non è previsto alcun minimale / massimale**.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO 2019**

Le aliquote contributive ENASARCO applicabili, si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma:

- di ditta individuale / società di persone;
- di società di capitali.

#### **a) AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS**

Per il 2019, l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **16,50%**. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato:

<b>Soggetto</b>	<b>Aliquota</b>
Preponente (casa mandante)	<b>8,25%</b>
Agente	<b>8,25%</b>

#### **Esempio 1**

Il sig. Mario Rossi, agente di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di gennaio 2019 ha maturato una provvigione di € 1.000.

Il contributo totale dovuto è pari ad € 165 (1.000 x 16,50%) e va così ripartito:

- € 82,50 a carico della casa mandante (1.000 x 8,25%);
- € 82,50 a carico dell'agente (1.000 x 8,25%); *tale quota va indicata nella fattura dell'agente con la voce "ritenuta Enasarco a carico agente".*

L'art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO prevede un graduale aumento dell'aliquota contributiva, fino al 2020, così come esposto nella seguente tabella:

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Aliquota contributiva</b>
2016	<b>15,10%</b>
2017	<b>15,55%</b>
2018	<b>16,00%</b>
<b>2019</b>	<b>16,50%</b>
2020	<b>17,00%</b>

**b) AGENTE IN FORMA DI SPA/SRL**

Con riferimento agli **agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, **l'incremento annuo di aliquota** rispetto al precedente Regolamento 2004 **va ripartito equamente tra agente e preponente**. In particolare, per il 2019 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato:

<b>Scaglioni provvigionali</b>	<b>Aliquota contributiva 2019</b>	<b>Quota preponente</b>	<b>Quota agente</b>
<i>fino a € 13 Milioni</i>	<b>4,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>1,00%</b>
<i>da € 13 Mil a € 20 Milioni</i>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,50%</b>
<i>da € 20 Mil a € 26 Milioni</i>	<b>1,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,25%</b>
<i>oltre i 26 Milioni</i>	<b>0,50%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,20%</b>

**Esempio 2**

La Alfa Libri srl, esercente l'attività di rappresentante di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2019 ha maturato una provvigione di € 150.000.

Il contributo dovuto è pari ad € 5.400 (150.000 x 4%) e va così ripartito:

- € 4.500 a carico della casa mandante (150.000 x 3%);
- € 1.500 a carico dell'agente (150.000 x 1%); tale quota va indicata in fattura con la voce "ritenuta Enasarco a carico agente".

L'art. 6, comma 1 del Regolamento aveva previsto un graduale incremento annuale dell'aliquota contributiva fino al 2016 (quindi il 2016 è stato l'ultimo anno di aumento della citata aliquota e nel 2019, pertanto, con riferimento agli agenti di commercio aventi la forma giuridica di società di capitali, si applicano le aliquote previste per il 2018).



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

### MASSIMALI PROVVISORIALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2019

Come accennato, per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvisoriali.

Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ENASARCO: "I massimali provvisoriali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvisoriali la rivalutazione decorre dall'anno 2016."

### MASSIMALI PROVVISORIALI

Nel 2019 il massimale Enasarco verrà determinato applicando al massimale 2016 la rivalutazione ISTAT, pertanto, per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo Enasarco 2019 e del massimale provvisoriale 2019, occorre attendere l'aggiornamento da parte dell'ISTAT.

Il massimale provvisoriale 2019 è pari a:

<b>Agente</b>	<b>Massimale provvisoriale 2019</b>
<b>Monomandatario</b> (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandate)	<b>€ 37.913</b>
<b>Plurimandatario</b>	<b>€ 25.275</b>

Ai suddetti massimali verrà applicata, per l'anno 2019, la rivalutazione ISTAT non ancora nota al momento di elaborazione della presente circolare informativa.

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua per il 2019 sarà così determinata:

- per gli agenti **monomandatari**, è pari a € 6.255,64 (37.913 x 16,50%);
- per gli agenti **plurimandatari**, è pari a € 4.170,37 (25.275 x 16,50%).

Nel 2019 si dovrà sommare una piccola quota derivante dalla citata rivalutazione ISTAT.

Il massimale **provvisoriale non è frazionabile**, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di **superamento del massimale**, l'ammontare di **tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente**.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Per gli agenti che operano in forma di società di persone, **il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci** e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

### MINIMALI CONTRIBUTIVI

Come sopra accennato, per il **2019**, l'importo minimo dei contributi, deve essere **rivalutato in base all'indice generale ISTAT**. Considerando che:

- il precedente Regolamento ENASARCO prevede(va) che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all'euro superiore,

il minimale contributivo è così individuato:

<b>Agente</b>	<b>Minimale contributivo 2019</b>
<b>Monomandatario</b> (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	<b>€ 846 *</b>
<b>Plurimandatario</b>	<b>€ 423 **</b>

(\*) € 846: non tiene conto della rivalutazione Istat del 2019 in quanto ancora non nota

(\*\*) € 423; non tiene conto della rivalutazione Istat del 2019 in quanto ancora non nota.

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi di **produttività** e di **frazionabilità**.

#### Produttività

In base al principio di produttività il **minimale contributivo** è dovuto **soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni**, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto **sufficiente la maturazione** di provvigioni anche **per un solo trimestre** per far **scattare l'obbligo di versamento** del minimale **anche** con riferimento **agli altri** trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è **interamente a carico della casa mandante**.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo **non è dovuto**.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it





Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

### Frazionabilità

Il minimale contributivo è **frazionabile per quote trimestrali**. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

### **INVIO DELLA DISTINTA DI VERSAMENTO**

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it).

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi.

Come sopra accennato è previsto *l'obbligo di indicare le provvigioni maturate* dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto, le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

### **MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

#### Modalità di versamento

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Fino al 31.1.2014 il versamento dei contributi poteva essere effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). Con l'intento di uniformare i sistemi di pagamento nazionali, a decorrere dall'1.2.2014 la predetta forma di pagamento è stata sostituita, in via automatica, dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico.

La modalità RID è stata quindi "trasformata" in **addebito diretto SDD**, senza la necessità per le aziende di dover sottoscrivere una nuova autorizzazione.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Il versamento può essere effettuato anche tramite **bollettino bancario** (MAV).

**Termini di versamento**

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

<b><u>Periodo di riferimento</u></b>	<b><u>Scadenza</u></b>
1° trimestre 2019	20/05/2019
2° trimestre 2019	20/08/2019
3° trimestre 2019	20/11/2019
4° trimestre 2019	20/02/2020

**RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI e NUOVA PROCEDURA PER APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA**

Si ricorda che gli agenti e i rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. 25 bis del Dpr 600/73, subiscono una ritenuta d'acconto:


- del 23% sul 50% della provvigione percepita  
ovvero
- del 23% sul 20% della provvigione percepita se dichiarano ai preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it





Il c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) ha previsto che la comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti, di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%), per calcolare la ritenuta alla fonte, è diventata "permanente"; in altre parole, tale comunicazione non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venire meno dei requisiti o in caso di revoca. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.

La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche via Pec.

### Fac simile di fattura di agente di commercio

La seguente fattura è relativa ad un agente/rappresentante di commercio in regime di contabilità semplificata (o ordinaria), senza dipendente e senza collaboratori terzi.

Gli agenti di commercio:

- in regime di contabilità semplificata o ordinaria, dal 2019, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica,
- in regime dei minimi o forfettario possono continuare ad emettere la fattura cartacea.

Tali soggetti addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e sono assoggettati a ritenuta d'acconto del 23% sul 50% della provvigione nonché a ritenuta Enasarco del 8,25%



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

MARIO ROSSI (agente di commercio)

Sede in .....

Partita Iva .....

Spett. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

P.I. \_\_\_\_\_

Fatt. n. 1/2019

Roma, 31/03/2019

Provvigioni 1° trimestre 2019

€ 5.000

Iva 22%

€ 1.100

Totale

€ 6.100

Ritenuta Irpef (23% su 50% provvigione) ex art. 25 bis dpr 600/73

(€ 575)

Quota previdenziale Enasarco (8,25%)

(€ 412,50)

Netto a pagare

€ 5.112,50

Coordinate bancarie:

**RITENUTE D'ACCONTO IRPEF: possibile lo scomputo sia per cassa che per competenza**

Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 è stato precisato, tra le altre novità, che le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sui redditi:

- se operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate, alternativamente:
  - dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi o
  - dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;
- se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

**Dal 2017 contabilità "con regime di cassa" per ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata**

La Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere **dall'1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa per le impresa individuali e società di persone** (non si applica quindi alle società di capitali, che sono obbligatoriamente in contabilità ordinaria) **che non superano un determinato ammontare dei ricavi dell'anno precedente**. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata ed è di seguito riportato:

Attività	Limite ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi (*)	non superiori a € 400.000
Altre attività	non superiori a € 700.000

\* Nell'ambito delle prestazioni di servizi rientrano anche i servizi di intermediazioni e quindi l'attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio.

I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la **contabilità semplificata per cassa quale "regime naturale"**. È comunque possibile **tenere la contabilità ordinaria**. A tal fine è necessario esercitare **un'apposita opzione** con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell'anno in cui l'opzione è esercitata, barrando l'apposita casella del quadro VO).

In estrema sintesi:

Imprese con unica attività esercitata		
Attività	Ricavi attività	Contabilità da adottare
Prestazioni di servizi	Fino a € 400.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 400.000	Ordinaria
Altre attività	Fino a € 700.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 700.000	Ordinaria


Il reddito d'impresa (ai sensi del novellato art. 66 del Tuir) determinato col nuovo regime contabile di cassa è quindi, in estrema sintesi, pari alla differenza tra i ricavi incassati e le spese

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it

sostenute, con qualche eccezione; più precisamente, il nuovo reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità semplificata "per cassa" è così determinato:




Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze iniziali e le rimanenze finali.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in fase di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, "i ricavi, i compensi e le spese che **hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi**".

Da un punto di vista degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la

contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito illustrate in sintesi, che si riflettono anche sul risultato.



La alternativa n. 3, opzionale, in molti casi potrebbe essere la preferita. In tal caso, infatti, oltre ad evitare l'aggravio di adempimenti amministrativi e contabili (e quindi maggiori costi di gestione) **opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento.** Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati nei registri Iva entro il 31.12.2018, sono considerati incassati / pagati nel 2018 e quindi concorrono a formare il reddito del 2018. Nel caso in cui le fatture vengono emesse in corrispondenza della data dell'incasso, tale opzione può risultare certamente appetibile.

L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica **opzione**, avente **validità minima triennale**.

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

**Dott. Masciotti Fabrizio**